

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE

Regolamento di competenza

In genere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Presidente -

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 18035-2015 proposto da:

B.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA W. PIETRO TACCHINI 32, presso lo studio dell'avvocato FIAMMETTA GUALTIERI, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI TRAPANI, GIUSEPPE MOLFINI giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

F.C.;

- intimata -

PUBBLICO MINISTERO MINORILE C/O IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI

- intimato -

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. Ceroni Francesca che chiede che la Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio dichiarare la competenza funzionale del Tribunale per i minorenni di Napoli, con le determinazioni di legge;

avverso il decreto N. 83/15 V.G. del TRIBUNALE PER I MINORENNI di NAPOLI del 4/06/2015, depositato il 12/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

è solo presente l'Avvocato Trapani Luigi difensore del ricorrente.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La Corte:

rilevato che, con ordinanza depositata il 12.6.2015, il Tribunale per i minorenni di Napoli, nel procedimento instaurato dal P.M.M. nei confronti di B.I., padre delle minori A. e K., per condotte di stalking nei confronti delle medesime e della loro madre F.C., moglie del predetto legalmente separata in forza di Decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli il 2.12.2013, ha rigettato l'eccezione di incompetenza sollevata dal B.;

che nell'ordinanza si osserva come, nella specie, non possa ritenersi operante l'attrazione del procedimento, qualificato alla stregua del disposto dell'art. 333 cod. civ., nell'ambito della competenza del tribunale ordinario ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ. (come modificato dalla L. n. 219 del 2012), non essendo in tale previsione normativa - che fa riferimento alla pendenza tra le stesse parti di un giudizio di separazione o divorzio, ovvero di un giudizio ai sensi dell'art. 316 cod. civ. - sussumibile la pendenza dinanzi al Tribunale ordinario di Napoli del procedimento, preventivamente instaurato dalla F. a norma dell'art. 710 cod. proc. civ., per la modifica delle condizioni della separazione relativamente all'affidamento delle figlie minori (da condiviso a esclusivo in favore della madre) e al diritto del padre di vederle o tenerle con sè (con divieto o limitazione); che l'ordinanza ha inoltre escluso la ricorrenza nella specie delle condizioni per la declaratoria di un rapporto di litispendenza (stante la diversità di parti) o di continenza tra i procedimenti in questione;

che avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per regolamento di competenza B.I.;
che l'intimata F.C. non ha svolto difese;
che il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale ordinario di Napoli (chiaro apparendo, alla luce dell'esame complessivo dello scritto conclusivo, il lapsus calami nella redazione della richiesta finale, riportata in epigrafe);
considerato che, nella specie, al momento del deposito del ricorso ex art. 333 cod. civ. da parte del P.M.M. al tribunale per i minorenni, pendeva già il ricorso proposto dalla madre delle minori al tribunale ordinario, diretto alla modifica delle condizioni della separazione relativamente ai rapporti delle figlie minori con il padre in ragione della situazione di disagio ed ansia in esse provocata dal suo comportamento aggressivo;
ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale per i minorenni, ricorre nella specie l'ipotesi cui fa riferimento la norma dettata nella seconda parte dell'art. 38 disp. att. cod. civ., comma 1 essendo la previsione normativa della pendenza di un giudizio di separazione riferibile, in considerazione della ratio e dell'ambito di applicazione della norma, anche alla pendenza di un procedimento di modifica delle condizioni della separazione (tanto giudiziale quanto consensuale omologata: v. L. n. 54 del 2006, art. 4) nel quale si controverte dinanzi al tribunale dei provvedimenti riguardanti la prole conseguenti alla separazione;
che in effetti una diversa opzione ermeneutica che faccia leva acriticamente sul solo tenore letterale (peraltro controverso, in dottrina e giurisprudenza) della norma richiamata - e quindi su una astratta non coincidenza tra il giudizio di separazione ed il successivo procedimento camerale di modifica ex art. 710 cod. proc. civ. - perderebbe di vista quella che deve ritenersi la principale "chiave interpretativa" della norma stessa (cfr. Cass. n. 1349/15), cioè l'esigenza, sottesa alla modifica legislativa del 2012 e già più volte in precedenza evidenziata dalla giurisprudenza, di attuare, nei limiti previsti, una concentrazione delle tutele onde evitare, a garanzia del preminente interesse del minore, che sulla stessa materia conflittuale possano essere aditi due organi giudiziari diversi e possano quindi essere assunte decisioni tra loro contrastanti ed incompatibili, tutte temporalmente efficaci ed attuabili (cfr. Cass. n. 20352/11; n. 8362/07);
che, in tale prospettiva, deve altresì rilevarsi come non possa assumere rilevanza preclusiva all'operare nella specie della vis attractiva la sola diversità di ruolo del Pubblico Ministero nei due giudizi (ricorrente in quello minorile, interventore obbligatorio nell'altro), tenendo presente che ciò non incide sulla esigenza, che la norma mira ad attuare, di concentrazione in un solo processo di due cause in entrambe delle quali siano parti i genitori (cfr. Cass. n. 1349/15; contra n. 21633/14 ma senza specifica motivazione sul punto);
ritenuto quindi che il procedimento ex art. 333 cod. civ. è nella specie devoluto alla competenza del tribunale ordinario dinanzi al quale pende il procedimento ex art. 710 cod. proc. civ.;
che pertanto si impone la cassazione del provvedimento impugnato, lasciando a carico del ricorrente, in considerazione della natura della controversia, le spese di questo giudizio dal medesimo anticipate.

P.Q.M.

La Corte cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Napoli a decidere della complessiva controversia familiare; dichiara irripetibili dal ricorrente le spese di questo giudizio.

Dà inoltre atto che, risultando il processo esente dal contributo, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Ai sensi del D.L. n. 196 del 2003, dispone che in caso di diffusione di questo provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2016

NDR: accoglie